

Integrazione alla relazione peritale richiesta dall'Avv. Dottoressa Silvia Zazzeri, delegata alla vendita

A precisazione ed integrazione di alcuni punti della relazione peritale si comunica quanto segue:

1) nella relazione peritale, a p.8 sono indicati i locali condominiali:

" Risultano comuni alcune aree e locali condominiale, secondo le relative quote di possesso; per mancanza di elaborato planimetrico del fabbricato non sono individuabili con subalterni ma consistono, secondo quanto rappresentato nella planimetria dell'appartamento e riferito dall'amministratore condominiale, nel resede comune intorno al fabbricato, nell'ingresso e nelle scale interne condominiali, nel vano e stanza ascensore (6° piano) e *in quattro piccoli locali a piano terra usati, segnati in planimetria come centrale termica, centrale idrica, locale autoclave*"

Nella descrizione dei quattro piccoli locali condominiali erroneamente non è stato citato un locale contatori (come visibile nella planimetria catastale), pertanto è da intendersi:

" e *in quattro piccoli locali a piano terra usati, segnati in planimetria come centrale termica, centrale idrica, locale autoclave e locale contatori*".

2) nella relazione peritale, a p. 15, sono indicate le pratiche edilizie precedenti:

"Il fabbricato, di cui fanno parte i cespiti oggetto del presente pignoramento, è stato realizzato in base alla licenza edilizia n.80 del 1968 rilasciata dal Comune di Colle di Val d'Elsa alla [REDACTED] per il lotto 3° Via Palestro, costruzione di un fabbricato ad uso di civile abitazione per 20 abitazioni (domanda per permesso di costruzione prot.6496 del 28.08.1968); fu richiesta una variante in data 03.02.1971 (prot. 1124) approvata il 22.02.1971 (allegato 8)".

Si precisa che:

- la domanda del permesso di costruzione è del 26.08.1968, approvata dalla commissione edilizia in data 28.08.1968 e rilasciata in data 29.08.1968; la variante richiesta in data 03.02.1971 (prot. 1124) ed approvata il 22.02.1971 è stata autorizzata in data 1° marzo 1971, come si deduce dall'allegato 8.

3) si allega anche il permesso di costruzione n.80 del 1968 rilasciato dal Comune di Colle di Val d'Elsa alla [REDACTED] per la costruzione del fabbricato (lotto 3° Via Palestro) :





Marche
de bolle

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

PERMESSO DI COSTRUZIONE

IL SINDACO

Vista la domanda in data **26/8/68** inoltrata dal

Sig. **[REDACTED]**

**REGISTRO
NUOVE COSTRUZIONI**

nato a _____ il _____

residente in **Colle Val d'Elsa** via **dei Mille** N. _____

per essere autorizzato a **costruire**

Anno **1968**

N. **80**

in Colle di Val d'Elsa, via **Paestro**

(2) **un fabbricato per uso civile abitazione**

(lotto 3°)

La validità della presente licenza giurta l'art. 10 della legge 6/8/1967 N. 755 e termina ad 1 anno.

Visto il parere del Tecnico Comunale in data **28/8/68**

Visto il parere dell'Ufficio Sanitario in data **28/8/68**

Visto il parere della Commissione Edilizia in data **28/8/68**

Visto il nulla osta del Comando dei Vigili del Fuoco di Siena in data _____

(1) Costruire, rinnovamente e
ecc.

(2) Indicazione contenuta nel
P.Opera.



Visto il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti e alle Gallerie di Siena in
data _____

Visto i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana.

AUTORIZZA

Il Sig. _____

a (1) **costruire**

in Colle di Val d'Elsa, via **le Palestro**

(2) **un fabbricato per uso civile abitazione**

sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia urbana e purché da esso, per se e per i suoi successori, siano osservate le seguenti:

CONDIZIONI GENERALI

1) La presente concessione — della validità di anni 2 — si rilascia senza alcun pregiudizio dei terzi e non s'intende acquisito da parte del titolare alcun diritto per opera in qualunque caso o in qualsivoglia tempo, contro quelle disposizioni che il Comune volesse adottare per migliorare le condizioni della strada o dell'area pubblica, o per pretendere indennità rimborsando ora per allora, a qualsivoglia legge e consuetudine in contrario, rispetto a tal genere di indennità.

2) Dove si tratti di case per uso abitazione di nuova costruzione, o ricostruite o sopraelevate, modificate ecc., i proprietari sono in obbligo di chiedere al Sindaco che siano dichiarate abitabili, ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R. D. 27 Luglio 1934, n. 1263;

3) Il luogo destinato alla costruzione sia chiuso con appositi cinta lunga i lati perpendicolari alle pubbliche azz. e che i ponti di servizio, tanto a collo che con abetele infisse nel suolo o con capre, debbano avere in voluta stabilità ed essere muniti dei necessari ripari onde evitare danni ed infortuni di cui sarebbero responsabili in solido il costruttore ed il costruttore ai termini di legge.

(1) Costruire, notevolmente il
lato, ecc.
(2) Indicazione sommaria dell'
opera.



A detti ponti, durante la notte, devono essere collocate apposite lanterne accese.

4) Prima di por mano al lavoro, il concessionario deve aver ritirato il permesso dall'Ufficio di Polizia Municipale e pagata la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, quando dovuta, nell'intesa che le aree occupate devono essere restituite in pristino stato a lavoro ultimato od anche prima, su richiesta del Comune, ove la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.

5) Le opere devono essere conformi al progetto approvato, salvo i disposti dell'art. 20, terzo e quarto comma, del vigente Regolamento Edilizio.

6) Le costruzioni devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, non ritenendosi responsabile l'Amministrazione dei sinistri che possono avvenire.

7) Per la integrità esterna dei fabbricati si dovrà garantire agli stessi « un aspetto architettonico ed estetico appropriato al relativo carattere ed alla località dove devono sorgere e tali da corrispondere alle esigenze del decoro edilizio dell'abitato e dei valori penotamici ».

8) Per le costruzioni in cemento armato devono essere osservate le norme di cui al D. L. 16 Novembre 1939, n. 2229 ed in particolare dell'art. 4 del decreto medesimo.

CONDIZIONI SPECIALI

- la presente licenza è da considerarsi valida solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Siena;
- che prima di dare inizio ai lavori si dovrà provvedere a costruire tutte le opere di urbanizzazione e versare il contributo per la Cassa di Previdenza del tecnico progettista.

Colle di Val d'Elsa, li 29 agosto 1968 19



IL SINDACO

di adempimento»

Allegati n. 1



Principali adempimenti del titolare della presente licenza

Almeno 10 giorni prima l'inizio dei lavori, depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale:

— le dichiarazioni del Direttore dei lavori e del Contraente con le quali essi accettano l'incarico;

— la comunicazione della data d'inizio dei lavori, onde procedere alla determinazione dei punti fissi di linea e di livello, nonché delle foggiature;

Effettuare decenza dell'inizio dei lavori all'Ufficio II.C.C.

Comunicare al Comune:

— quando i lavori sono giunti al primo piano;

— quando i lavori sono giunti a copertura;

— quando i lavori sono ultimati completamente.

Prima di avanzare domanda di Abilitazione o mobilità, il titolare della presente licenza deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco ed il nulla-osta della Prefettura per le opere in cemento armato.



